

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna: 16 unità

Francia: 12 unità

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: 6 unità

Portogallo: 2 unità

2. Il regolamento (UE) 2017/2403 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL

18CE1730

